



**Ordinanza concernente la concessione di crediti e fidejussioni solidali in seguito al coronavirus
(Ordinanza sulle fidejussioni solidali COVID-19)**

Spiegazioni

Berna, 25 marzo 2020

1 Situazione iniziale

Il 20 marzo 2020 il Consiglio federale ha licenziato un pacchetto di misure volte ad arginare le conseguenze economiche della pandemia di coronavirus (COVID-19).

Le misure adottate in Svizzera e all'estero per proteggere la salute della popolazione sono associate a effetti talvolta drastici sull'economia e sulla società svizzere. La causa non risiede nelle misure decise dal Consiglio federale, ma nella pandemia globale. L'obiettivo del pacchetto di misure non è quindi quello di indennizzare danni provenienti da provvedimenti dell'autorità. Anche la legge del 28 settembre 2012 sulle epidemie (RS 818.101) esclude esplicitamente simili indennizzi da parte della Confederazione. Il Consiglio federale vuole piuttosto:

- prevenire licenziamenti di massa;
- garantire la continuazione del pagamento dello stipendio in caso di assenza dal lavoro senza propria colpa; e
- evitare che imprese e lavoratori indipendenti, in realtà sani, siano spinti al fallimento a causa di problemi di liquidità legati al coronavirus.

Le misure adottate hanno lo scopo di prevenire i casi di rigore e di fornire, se necessario, un sostegno mirato, rapido e senza ostacoli burocratici alle persone e ai settori interessati. La presente ordinanza intende contribuire al raggiungimento del terzo obiettivo. In particolare, vuole offrire ai lavoratori indipendenti come pure alle piccole e medie imprese (PMI) un accesso rapido e senza formalità burocratiche a crediti bancari e quindi alla liquidità necessaria, in modo che possano coprire i loro costi fissi nei prossimi mesi, nonostante le perdite di entrate.

2 La normativa proposta

Fideiussioni solidali

Conformemente alla legge federale del 6 ottobre 2006¹ sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese, la Confederazione sostiene le organizzazioni che concedono fideiussioni al fine di agevolare l'ottenimento di crediti bancari da parte di PMI. Le quattro organizzazioni², riconosciute dalla Confederazione, che concedono fideiussioni possono fornire garanzie sotto forma di fideiussioni solidali alle banche che accordano mutui alle imprese. Attualmente la Confederazione si assume il 65 per cento delle perdite delle organizzazioni che concedono fideiussioni. La misura richiesta si basa su questo strumento esistente e di provata efficacia.

La Confederazione deve poter assumersi fideiussioni solidali per crediti concessi a lavoratori indipendenti e a imprese, sostanzialmente solvibili, che sono stati colpiti dalle conseguenze economiche del coronavirus. Per assicurare un accesso rapido e senza lungaggini burocratiche alla liquidità necessaria, la Confederazione intende garantire in misura del 100 per cento i crediti correlati al COVID-19 (di seguito «crediti COVID-19») fino a 500 000 franchi. Al contempo, questi crediti prevedono una procedura semplificata. Inoltre è possibile concedere fideiussioni per crediti fino a 20 milioni; al riguardo va osservato che l'importo di credito che supera i primi 500 000 franchi deve essere garantito in misura dell'85 per cento. In linea di principio, i lavoratori indipendenti e le imprese presentano le loro richieste di crediti COVID-

¹ RS 951.25

² Attualmente in Svizzera esistono tre cooperative regionali di fideiussione (BG Mitte e BG OST-SÜD per le PMI; Cautionnement romand per la Svizzera occidentale) e un'organizzazione nazionale di fideiussione a sostegno delle donne (SAFFA).

19 alle loro banche di riferimento. Gli attuali clienti di PostFinance possono presentare la loro richiesta anche a PostFinance SA. A tal fine viene revocato temporaneamente il divieto per PostFinance SA di concedere crediti, esclusivamente per i crediti COVID-19 fino a 500 000 franchi e unicamente per gli attuali clienti di PostFinance. Questa deroga limitata nel tempo è indispensabile poiché quasi il 70 per cento delle PMI non ha accesso a crediti bancari. Gran parte di esse effettua il traffico dei pagamenti attraverso PostFinance SA e non ha una propria banca di riferimento. Se queste PMI dovessero prima aprire un conto presso una nuova banca, il rapido sostegno alla liquidità auspicato dalla presente ordinanza non sarebbe possibile per gran parte dei lavoratori indipendenti e delle piccole imprese.

Né le banche né PostFinance SA sono tenute ad accordare crediti ai loro clienti.

Le fidejussioni sono concesse dalle quattro organizzazioni esistenti preposte a tale scopo. La Confederazione si assume le eventuali perdite da fidejussioni di tali organizzazioni.

Le richieste di credito ai sensi della presente ordinanza di necessità possono essere presentate entro il 31 luglio 2020 alla propria banca o a PostFinance SA.

Autodichiarazione

Per poter elaborare la procedura per i crediti COVID-19 garantiti in modo rapido e senza lungaggini burocratiche, sono stati previsti requisiti volutamente semplici che si basano su un'autodichiarazione:

- l'impresa deve essere stata costituita prima del 1° marzo 2020, ovvero prima della diffusione dell'epidemia di COVID-19 in Svizzera;
- l'impresa subisce, in seguito alla pandemia di COVID-19, un notevole pregiudizio economico, segnatamente per quanto riguarda la cifra d'affari;
- l'impresa è finanziariamente sana, ovvero nei suoi confronti non è in corso una procedura di fallimento o concordataria né una procedura di liquidazione.

I crediti COVID-19 possono inoltre essere richiesti solo se, al momento della presentazione della richiesta, non sono già stati ottenuti sostegni alla liquidità correlati al COVID-19 in virtù delle ordinanze di necessità licenziate dal Consiglio federale il 20 marzo 2020 nel settore dello sport e della cultura.

Ammontare del credito COVID-19

L'ammontare del credito COVID-19 garantito dipende dalle dimensioni dell'impresa. Come base di calcolo si utilizza la cifra d'affari. Il credito transitorio garantito dalla Confederazione deve ammontare al massimo al 10 per cento della cifra d'affari realizzata in un anno (nel caso di imprese di recente costituzione o start up: cifra d'affari stimata). Supponendo che la cifra d'affari sia costituita per circa un terzo ciascuno dai costi per i salari (perdite coperte da indennità per lavoro ridotto o dall'ordinanza di necessità nell'ambito dell'indennità di perdita di guadagno), dai costi variabili e dai costi fissi, tale credito dovrebbe essere in grado di finanziare i costi fissi di un'impresa per poco più di tre mesi.

In termini nominali, il limite massimo per ogni credito garantito è di 20 milioni di franchi; in casi di rigore sono possibili eccezioni.

Durata e interessi

I crediti COVID-19 vengono concessi per la durata di cinque anni, ma in casi di rigore possono essere prolungati di due anni al massimo.

Ai crediti COVID-19 fino a 500 000 franchi si applica un tasso d'interesse dello zero per cento. Per i crediti superiori a questo importo (fino a 20 mio. fr.) vale un disciplinamento differenziato: alla quota garantita del credito (85 %) si applica un interesse dello 0,5 per cento. Per l'importo rimanente del prestito (15 %), non coperto dalla fideiussione solidale ai sensi della presente ordinanza, spetta alle parti del contratto di credito, ossia la banca e il mutuatario, concordare un tasso d'interesse adeguato. Per gli interessi applicati ai crediti concessi con fideiussione solidale l'ordinanza prevede un meccanismo di adeguamento, in base al quale il DFF adegua ogni anno il tasso d'interesse agli sviluppi di mercato, dopo aver consultato le banche partecipanti al programma.

Procedura

Per la concessione dei crediti COVID-19 sono previste due diverse procedure a seconda dell'importo del credito richiesto.

Procedura semplificata per crediti fino a 500 000 franchi («CREDITO COVID-19»)

Per i crediti COVID-19 fino a 500 000 franchi la Confederazione si assume l'intero rischio di perdita, compresi gli interessi maturati in un anno. Grazie alla copertura della Confederazione la banca può applicare una procedura di esame sommaria:

- il lavoratore indipendente o l'impresa compila il modulo per l'accordo di credito COVID-19, disponibile online³, e dichiara quindi che le condizioni per ottenere il credito sono soddisfatte. Il lavoratore o l'impresa in questione invia l'accordo di credito alla propria banca oppure a PostFinance SA, se è cliente di quest'ultima;
- a tal fine, il credito transitorio non può superare il 10 per cento della cifra d'affari realizzata in un anno. La banca o PostFinance SA verifica se il richiedente è un suo cliente e se, conformemente all'autodichiarazione, soddisfa le condizioni per ottenere un credito COVID-19. Si rinuncia a un esame del credito più approfondito. Se le condizioni sono soddisfatte, la banca o PostFinance SA invia l'accordo di credito alle organizzazioni che concedono fideiussioni. La fideiussione è considerata approvata già con l'invio dell'accordo di credito a tali organizzazioni, e la banca o PostFinance SA può subito mettere a disposizione i mezzi richiesti. In linea di massima, la fideiussione diventa efficace anche con la liberazione dei mezzi di credito a favore del cliente.

Questa procedura semplificata è intesa come un aiuto d'emergenza rapido e facilmente accessibile ed è destinata ai lavoratori indipendenti e alle PMI con una cifra d'affari annua fino a 5 milioni di franchi. Con questo strumento si prevede di finanziare oltre il 90 per cento delle imprese colpite dalle conseguenze della pandemia di COVID-19.

Procedura per crediti da 500 000 a 20 000 000 franchi («CREDITO PLUS COVID-19»)

Per i crediti superiori a 500 000 franchi, la Confederazione si assume l'intero rischio di perdita del credito per i primi 500 000 franchi, compresi gli interessi maturati in un anno. Per l'importo del credito che si situa tra 500 000 e 20 milioni di franchi, la Confederazione si fa carico dell'85 per cento del rischio di perdita e le banche del restante 15 per cento. Anche per crediti di questo importo si ricorre a una procedura agevolata, che però prevede un esame del credito più approfondito:

- l'impresa richiedente compila una richiesta di credito standardizzata, disponibile online. La richiesta di credito può essere presentata esclusivamente alle banche;

³ Il modulo per l'accordo di credito è disponibile all'allegato 2 (dove è stato impropriamente definito «contratto di credito»).

- le condizioni per ottenere il credito e il calcolo dell'importo massimo (10 % della cifra d'affari) sono analoghi alla procedura semplificata;
- la banca esegue tuttavia anche un esame del credito secondo la prassi del settore, tenendo conto della fideiussione solidale, e in caso di decisione positiva in merito alla concessione del credito trasmette la richiesta alla competente organizzazione che concede fideiussioni;
- il credito è erogato una volta che la competente organizzazione che concede fideiussioni avrà sottoscritto il contratto di fideiussione concluso con la banca.

Anche per questo tipo di credito si intende garantire una procedura rapida, mettendo a disposizione moduli di richiesta e contratti standardizzati e ampliando in modo mirato le risorse in termini di personale presso le organizzazioni che concedono fideiussioni.

Volume totale di finanziamento

Il volume totale di finanziamento dei crediti COVID-19 garantiti e quindi la stima delle perdite massime a carico della Confederazione saranno stabiliti dal Parlamento mediante credito d'impegno, conformemente alla legge federale del 7 ottobre 2005⁴ sulle finanze della Confederazione (LFC). Il volume previsto è di 20 miliardi di franchi.

Il credito d'impegno non istituisce una garanzia statale indipendente dai contratti di credito delle banche, ma permette alla Confederazione di sostenere le quattro organizzazioni riconosciute che concedono fideiussioni nella concessione di fideiussioni solidali conformemente alla presente ordinanza e al Codice delle obbligazioni⁵.

3 Commento ai singoli articoli

Sezione 1: Scopo, delimitazione e volume totale delle fideiussioni

Art. 1 Scopo

Il *capoverso 1* della presente ordinanza di necessità dispone che sia possibile concedere fideiussioni solidali supplementari a complemento delle misure secondo la legge federale del 6 ottobre 2006⁶ sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese (*lett. a*). Grazie alle fideiussioni solidali, le imprese individuali, le società di persone o le persone giuridiche con sede in Svizzera che subiscono le conseguenze economiche della lotta globale contro la pandemia di COVID-19 devono poter accedere a crediti in modo semplice e rapido per sopperire alla mancanza di liquidità per circa tre mesi. Inoltre il *capoverso 1* disciplina le modalità del coinvolgimento delle banche e di PostFinance SA (*lett. b*) nonché della Banca nazionale svizzera (*lett. c*) in tale programma.

Il *capoverso 2* dispone che le fideiussioni solidali siano concesse dalle quattro organizzazioni riconosciute. La Confederazione sta già sostenendo queste organizzazioni al fine di facilitare l'accesso a crediti bancari per le PMI dotate di capacità produttiva e di sviluppo. Affinché si possa istituire rapidamente un sistema funzionante, le organizzazioni già riconosciute dalla Confederazione devono essere competenti anche per la concessione di fideiussioni solidali per attenuare gli effetti economici della lotta contro la pandemia di COVID-19. Le quattro organizzazioni che concedono fideiussioni sono menzionate all'inizio del rapporto (cfr. nota 2).

⁴ RS 611.0

⁵ RS 220

⁶ RS 951.25

La presente disposizione stabilisce che il volume totale delle fideiussioni disponibile per coprire le perdite derivanti da fideiussioni concesse nell'ambito del programma per attenuare gli effetti del coronavirus si basa sui crediti stanziati dall'Assemblea federale. Il Consiglio federale sottopone pertanto alle Camere federali una domanda di credito d'impegno pari a 20 miliardi di franchi. Data l'urgenza della situazione, questo credito d'impegno è stato inizialmente approvato solo dalla Delegazione delle finanze delle Camere federali.⁷ Esso sarà sottoposto per approvazione all'Assemblea federale soltanto in un secondo tempo (conformemente all'art. 28 LFC⁸).

Sezione 2: Fideiussione solidale a condizioni agevolate

Art. 3

Affinché le imprese individuali, le società di persone e le persone giuridiche con sede in Svizzera (richiedenti) possano essere sostenute rapidamente per sopperire alla mancanza di liquidità, viene istituito un sistema a due livelli. Al primo livello, il richiedente riceve un aiuto immediato grazie a un credito garantito al 100 per cento secondo l'articolo 3.

Secondo il *capoverso 1* un'organizzazione che concede fideiussioni accorda senza formalità una fideiussione solidale una tantum per crediti bancari pari al 10 per cento della cifra d'affari del richiedente, ma al massimo a 500 000 franchi, cui si aggiunge un interesse annuo (cfr. gli art. 7 e 13), se il richiedente dichiara che le condizioni elencate di seguito sono soddisfatte.

Lettera a: l'inizio dell'attività del richiedente è antecedente al 1° marzo 2020. I crediti sono volti a sostenere le imprese individuali, le società di persone o le persone giuridiche con sede in Svizzera già attive prima che le misure di lotta alla pandemia di COVID-19 avessero conseguenze economiche.

Lettera b: al momento della presentazione della richiesta, nei confronti del richiedente non deve essere in corso una procedura di fallimento o concordataria né una procedura di liquidazione. La liquidità supplementare deve servire unicamente ad assicurare la prosecuzione dell'attività.

Lettera c: in seguito alla pandemia di COVID-19 il richiedente subisce un notevole pregiudizio economico, ad esempio per quanto riguarda la cifra d'affari. Le perdite di fatturato riconducibili ad altri fattori (ad es. perdita dell'unità di produzione a causa di un sinistro, chiusura dell'impresa, ad es. per motivi di igiene) non danno diritto a un sostegno ai sensi dell'ordinanza.

Lettera d: per evitare che possa essere richiesto un doppio sostegno alla Confederazione, il richiedente deve dichiarare di non aver già ricevuto garanzie di liquidità in virtù di altre disposizioni previste dal diritto federale d'urgenza nell'ambito dello sport o della cultura. Se, in seguito all'assunzione di un credito garantito ai sensi dell'ordinanza in esame, viene chiesto un sostegno conformemente all'ordinanza del 20 marzo 2020⁹ COVID-19 sport, il credito garantito è considerato una misura di autofinanziamento ragionevolmente esigibile secondo l'articolo 5 lettera c dell'ordinanza COVID-19 sport. Pertanto, vi è la possibilità di ricevere, in aggiunta ai crediti garantiti in virtù dell'ordinanza in esame, mezzi finanziari supplementari secondo l'ordinanza COVID-19 sport.

È fatto salvo l'articolo 6 capoverso 2 lettera a, secondo cui la concessione di fideiussioni soli-

⁷ Cfr. comunicato stampa della Delegazione delle finanze del 23 marzo 2020.

⁸ RS 611.0

⁹ RU 2020 851

dali in virtù dell'ordinanza è esclusa per crediti a favore di imprese con una cifra d'affari superiore a 500 milioni di franchi.

Capoverso 2: prima di concedere i crediti garantiti secondo l'ordinanza, le banche che partecipano al programma volto alla concessione di fideiussioni per attenuare gli effetti del coronavirus devono accettare nei confronti della Segreteria di Stato dell'economia (SECO) le condizioni quadro riportate nell'allegato 1 dell'ordinanza. Solo allora la banca o PostFinance SA può partecipare al programma.

Secondo il *capoverso 3* i suddetti crediti (compreso l'interesse annuo di cui all'art. 13) sono considerati automaticamente garantiti se la banca ha ricevuto l'accordo di credito sottoscritto dal richiedente e lo ha inviato all'ufficio centrale designato dalle organizzazioni che concedono fideiussioni oppure se ha liberato il corrispondente importo di credito a favore del cliente. In tal modo i richiedenti potranno ricevere la liquidità necessaria in modo semplice, rapido e senza lungaggini burocratiche.

La banca creditrice deve inviare senza indugio l'accordo di credito sottoscritto all'ufficio centrale designato dalle organizzazioni che concedono fideiussioni. Idealmente l'invio dovrebbe essere effettuato il giorno stesso in cui la banca ha ricevuto l'accordo di credito sottoscritto dal richiedente. Il *capoverso 4* stabilisce che nel caso in cui la banca non abbia inviato l'accordo di credito entro due giorni feriali bancari dalla liberazione dell'importo di credito, la fideiussione diventi efficace soltanto al momento dell'invio effettivo dell'accordo all'ufficio centrale. Spetta alla banca o a PostFinance SA provare l'invio effettivo dell'accordo di credito.

Conformemente al *capoverso 5* il DFF può adeguare le condizioni quadro secondo l'allegato 1 dell'ordinanza e l'accordo di credito secondo l'allegato 2 dell'ordinanza dopo aver consultato le organizzazioni che concedono fideiussioni nonché le banche partecipanti o PostFinance SA. Gli adeguamenti non hanno alcun effetto retroattivo materiale.

Sezione 3: Altre fideiussioni solidali

Art. 4

Capoverso 1: a complemento delle fideiussioni di cui all'articolo 3, le organizzazioni che concedono fideiussioni possono concedere anche fideiussioni solidali per crediti dell'ordine, complessivamente, di 20 milioni di franchi al massimo. La fideiussione copre inoltre un interesse annuo (calcolato secondo l'art. 13). Analogamente a quanto previsto nell'articolo 3, i beneficiari di tali fideiussioni sono imprese individuali, società di persone o persone giuridiche con sede in Svizzera. Anche in questo caso è fatto salvo l'articolo 6 capoverso 2 lettera a, secondo cui la concessione di fideiussioni solidali in virtù dell'ordinanza è esclusa per crediti a favore di richiedenti con una cifra d'affari superiore a 500 milioni di franchi.

Le condizioni previste per la concessione di una fideiussione solidale secondo l'articolo 4 corrispondono in linea di massima a quelle definite per le fideiussioni di cui all'articolo 3 e sono volutamente concepite per poter essere esaminate in modo semplice, rapido e senza lungaggini burocratiche. In altre parole il richiedente deve fornire le stesse dichiarazioni necessarie per una fideiussione secondo l'articolo 3 (cpv. 1 lett. a n. 1). A causa del volume di credito più elevato (fino a 20 mio. di franchi) si applicano però due condizioni supplementari:

- *in primo luogo*, il richiedente deve disporre di un numero d'identificazione delle imprese (numero IDI¹⁰; cpv. 1 lett. a n. 2). A ogni impresa attiva in Svizzera è assegnato un numero IDI. Oltre alle persone iscritte nel registro di commercio, possono ottenere un numero IDI in particolare anche le persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente non iscritte nel registro di commercio;

¹⁰ Per maggiori informazioni cfr. il sito Internet dell'Ufficio federale di statistica: www.bfs.admin.ch > Registri > Numero d'identificazione delle imprese (IDI).

- *in secondo luogo*, il richiedente deve essere sottoposto a un esame eseguito secondo la prassi del settore (cpv. 1 lett. b). In questo contesto la banca cui viene chiesto il credito esamina la capacità creditizia e la solvibilità del richiedente. Lo svolgimento di un esame della richiesta di credito è una condizione adeguata, poiché da un lato il volume dei crediti possibile è nettamente più elevato di quello dei crediti previsti all'articolo 3 e, dall'altro, secondo il capoverso 5 la banca assume il 15 per cento del rischio di credito. Al riguardo la banca deve tener conto del fatto che gran parte del credito è coperto da una fideiussione solidale. Di conseguenza, i rischi per la banca si riducono in maniera sostanziale poiché quest'ultima può trasferire l'onere economico sulla Confederazione.

Capoverso 2: se un credito del mutuatario è già stato garantito da una fideiussione solidale secondo l'articolo 3, l'ammontare massimo della fideiussione solidale secondo l'articolo 4 si riduce di un importo corrispondente (*lett. a*). Fatto salvo l'articolo 7, complessivamente un singolo mutuatario può ricevere, ai sensi dell'ordinanza, fideiussioni solidali per un importo massimo di 20 milioni di franchi. In caso di gravi difficoltà comprovate (cfr. art. 13 cpv. 2) vi è la possibilità di concedere, in via eccezionale e nel singolo caso, fideiussioni solidali anche per crediti superiori a 20 milioni di franchi (*lett. b*), fermo restando che la fideiussione solidale è comunque limitata all'85 per cento dell'importo di credito, interesse annuo compreso (cpv. 5), ed è calcolata in base alla cifra d'affari del richiedente (art. 7).

Capoverso 3: il contratto di fideiussione tra la banca creditrice e l'organizzazione che concede fideiussioni si deve basare sull'ordinanza (v. allegato 3 dell'ordinanza). Se necessario, il DFF può adeguare questo contratto tipo. A tal fine deve consultare le organizzazioni che concedono fideiussioni e le banche partecipanti al programma. Gli adeguamenti non hanno alcun effetto retroattivo materiale.

Capoverso 4: le dichiarazioni del richiedente fornite nell'ambito di un'autodichiarazione secondo il capoverso 1 lettera a si basano sulla richiesta di credito, che a sua volta deve corrispondere al modello contenuto nell'allegato 4. Se necessario, il DFF può adeguare tale modello dopo aver consultato le organizzazioni che concedono fideiussioni e le banche partecipanti. Gli adeguamenti non hanno alcun effetto retroattivo materiale.

Capoverso 5: contrariamente all'articolo 3, le fideiussioni solidali secondo l'articolo 4 sono limitate all'85 per cento dell'importo di credito, cui si aggiunge un interesse annuo. In altre parole la banca creditrice riceve una garanzia pari all'85 per cento e sostiene personalmente il 15 per cento del rischio di insolvenza del credito.

Capoverso 6: in deroga all'articolo 493 CO¹¹, per la sua validità il contratto di fideiussione non deve essere necessariamente firmato a mano dall'organizzazione che concede fideiussioni, la quale può apporre la sua firma a mano, in facsimile o mediante timbro.

Sezione 4: Disposizioni comuni

Art. 5 Durata della fideiussione solidale

In linea di principio il diritto vigente prevede una durata di 10 anni, che in caso di difficoltà ad ammortizzare il credito può essere prorogata di cinque anni (art. 6 dell'ordinanza del 12 giugno 2015¹² sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese). Poiché le fideiussioni legate al COVID-19 sono destinate a sopperire a una mancanza di liquidità temporanea e non a finanziare sul lungo periodo l'attività dell'impresa,

¹¹ RS 220

¹² RS 951.251

la durata delle fideiussioni oggetto dell'ordinanza deve essere fissata a cinque anni. Ciò consente alle imprese di ripartire il rimborso dei crediti concessi per garantire la liquidità sull'intera durata quinquennale della fideiussione. Spetta alle imprese e alle banche creditrici configurare concretamente le modalità di ammortamento. Per ragioni di trasparenza e per assicurare un monitoraggio continuo dello stato di avanzamento degli ammortamenti, appare opportuno un ammortamento periodico, ad esempio a cadenza semestrale.

Se l'ammortamento entro i termini prescritti (ad es. interamente entro cinque anni) comporta gravi difficoltà per il mutuatario, l'articolo 13 capoverso 2 dell'ordinanza permette di prorogare una tantum di due anni il termine previsto per l'ammortamento.

Art. 6 Scopo della fideiussione solidale

Conformemente al *capoverso 1* le fideiussioni solidali sono concesse esclusivamente per crediti che servono a superare i problemi di liquidità provocati dagli effetti economici della lotta contro il coronavirus (pandemia di COVID-19). Pertanto, i crediti ricevuti ai sensi dell'ordinanza possono essere utilizzati soltanto per coprire, ad esempio, le spese correnti di locazione o quelle per il materiale (la maggior parte delle spese per il personale devono essere coperte con le misure per combattere il coronavirus previste nell'ambito del lavoro ridotto e dell'indennità di perdita di guadagno).

Di conseguenza, nel *capoverso 2* sono disciplinate le esclusioni dalla fideiussione solidale. Da un lato, i richiedenti la cui cifra d'affari nel 2019 ha superato l'importo di 500 milioni di franchi non sono autorizzati a ricevere una fideiussione solidale ai sensi dell'ordinanza, dal momento che tale fideiussione deve servire in particolare a garantire la liquidità alle PMI (*lett. a*). D'altro lato, le fideiussioni solidali non sono nemmeno messe a disposizione dei richiedenti che intendono utilizzare il credito per effettuare nuovi investimenti nelle immobilizzazioni, che non rappresentano investimenti di sostituzione (*lett. b*).

Conformemente al *capoverso 3*, per la durata della fideiussione solidale non sono ammesse le attività indicate di seguito.

Secondo la *lettera a* tali attività includono la distribuzione di dividendi, il versamento di tantièmes e la restituzione di apporti di capitale.

La *lettera b* vieta la concessione di prestiti attivi o il rifinanziamento di prestiti privati o azionari concessi sotto forma di prestiti attivi. Per quanto concerne i crediti bancari in essere, occorre evitare in particolare che con i crediti concessi in virtù dell'ordinanza vengano effettuati ammortamenti o pagamenti di interessi straordinari per crediti bancari in essere. Gli ammortamenti e i pagamenti di interessi ordinari e conformi al contratto per crediti bancari in essere sono ammessi; in questo ambito limitato, i crediti bancari non sono considerati prestiti privati. È inoltre ammesso il rifinanziamento degli scoperti di conto accumulati dal 23 marzo 2020 presso la banca che concede il credito garantito secondo l'ordinanza o PostFinance SA in quanto banca creditrice.

La *lettera c* stabilisce che i prestiti di gruppo non possono essere riscattati con i crediti garantiti ai sensi dell'ordinanza.

Lettera d: i crediti garantiti in virtù dell'ordinanza servono esclusivamente a garantire la liquidità del richiedente con sede in Svizzera. Qualsiasi trasferimento di crediti garantiti a una persona all'estero collegata in qualche modo al richiedente, ad esempio nell'ambito di un «cash pooling», non è ammesso.

Le disposizioni del *capoverso 3* mirano in generale a evitare che i crediti ricevuti in virtù dell'ordinanza siano utilizzati per scopi diversi da quello previsto. In particolare, non devono defluire fondi o essere concesse garanzie per impegni finanziari nuovi o esistenti, se questi non servono a coprire esigenze indispensabili al mantenimento della continuità operativa. I contratti conclusi con società di servizi interne al gruppo e terzi non devono inoltre essere modificati (a carico del fideiussore solidale).

Secondo il *capoverso 4* le banche sono tenute a osservare la condizione di cui al *capoverso 2 lettera a*. Inoltre, nel contratto di credito concluso con il richiedente esse devono escludere un'utilizzazione del credito per gli scopi menzionati ai *capoversi 2 lettera b e 3 lettere a–d*.

Art. 7 Calcolo della fideiussione solidale

In condizioni normali si stabilisce l'ammontare del credito esaminando accuratamente soprattutto la salute finanziaria dell'impresa, i suoi piani aziendali, la liquidità necessaria e le garanzie in essere. Per i crediti transitori COVID-19 la priorità è rivolta invece a un accesso rapido e semplice alla liquidità. Un esame creditizio alla prassi del settore è pertanto escluso. Un limite massimo dell'importo di credito garantito, da fissare in proporzione alle dimensioni dell'impresa, dovrebbe tuttavia impedire che le imprese abusino dei fondi per finanziare investimenti a condizioni vantaggiose, o comunque per effettuare investimenti, anziché per coprire il proprio fabbisogno temporaneo di liquidità.

I parametri di calcolo dell'importo di credito massimo concesso individualmente devono essere chiaramente definiti e misurabili, oltre che ricavabili in modo semplice non solo per le imprese dotate di una contabilità dettagliata dei costi e delle prestazioni, ma anche per i lavoratori indipendenti. Per questo si è deciso che l'importo di credito massimo vada stabilito sulla base della cifra d'affari. Concretamente, il credito transitorio COVID-19 garantito non deve ammontare a più del dieci per cento della cifra d'affari realizzata nel 2019. Se il conto annuale definitivo del 2019 non è ancora disponibile, per determinare la cifra d'affari fa stato il conto annuale provvisorio. In mancanza anche della versione provvisoria, si ricorre alla cifra d'affari relativa al 2018 (*cpv. 1*).

La pandemia di COVID-19 genera difficoltà di liquidità perché i costi fissi devono essere coperti per un determinato periodo senza che siano conseguite entrate. Per rimediare a questo problema sarà possibile finanziare i costi fissi per tutta la durata della crisi attraverso crediti transitori COVID-19. Un buon 70 per cento delle spese di un'azienda in media è costituito dalle spese per il personale, i materiali e le merci. Le spese per i materiali e le merci sono per lo più grandezze variabili, mentre le spese per il personale dovrebbero poter essere coperte in ampia parte dai provvedimenti COVID-19 adottati nell'ambito dell'indennità di perdita di guadagno e dell'indennità per il lavoro ridotto. Le spese rimanenti, comprendenti affitto, assicurazioni, spese di capitale ecc. che non possono essere modificate sul breve termine, costituiscono meno del 30 per cento delle spese totali. Supponendo che un terzo della cifra d'affari sia assorbito dai costi fissi, 1/12 della cifra d'affari basterebbe a coprire in media i costi fissi di tre mesi. Poiché si tratta di valori medi, suscettibili quindi di variazioni anche notevoli a seconda della struttura e dell'attività dell'impresa, l'importo di credito massimo è stato arrotondato al dieci per cento della cifra d'affari.

Il concetto di «cifra d'affari» è contemplato anche negli articoli 727 *capoverso 1 numero 2 lettera b* e 957 *capoverso 1 numero 1 del CO*¹³ ed è quindi utilizzato da tempo anche nella prassi del diritto contabile e commerciale.

I lavoratori indipendenti e le imprese che hanno avviato l'attività nel corso del 2019 non possono disporre di una cifra d'affari relativa a tutto l'esercizio. In questi casi si sopperisce con la massa salariale. Nel caso infatti di un'impresa di dimensioni medie del settore delle PMI i salari formano all'incirca un terzo della cifra d'affari. In sostituzione della cifra d'affari che non è disponibile si può prendere in considerazione il triplo della massa salariale annua netta. Poiché l'approssimazione di questo calcolo non consente però di tenere conto della struttura individuale delle singole imprese, l'ordinanza stabilisce un valore soglia minimo e uno massimo. Il valore soglia minimo, di 100 000 franchi, garantisce, da un lato, che anche le imprese neocostituite che non hanno ancora pressoché sostenuto spese per il personale possano accedere a un credito di almeno 10 000 franchi. Dall'altro, il valore soglia massimo di

¹³ RS 220

500 000 franchi, equivalente a 50 000 franchi di credito, impedisce che le imprese a elevato impiego di risorse di fascia salariale alta sopravvalutino il proprio fabbisogno di liquidità.

Art. 8 *Sostegno delle organizzazioni che concedono fideiussioni da parte della Confederazione*

A fronte delle conseguenze che la lotta su scala mondiale alla pandemia di COVID-10 ha anche sull'economia svizzera, è atteso un elevato numero di richieste di fideiussioni. In questa circostanza le quattro organizzazioni riconosciute che concedono fideiussioni non saranno più in grado di coprire da sole le perdite da fideiussioni del 35 per cento conformemente all'articolo 6 capoverso 2 della legge federale del 6 ottobre 2006¹⁴ sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese. A ciò si aggiunge un'agevolazione temporanea delle condizioni di accesso alle fideiussioni, tesa a permettere alle imprese interessate di procurarsi liquidità in modo rapido e senza formalità burocratiche, che farà aumentare sistemicamente il rischio di inadempienze e di abusi.

Visto quanto precede, la Confederazione si assume secondo la *lettera a* tutto il rischio di perdita delle organizzazioni che concedono fideiussioni solidali COVID-19 secondo l'articolo 3 (tutta la parte garantita, ossia il 100 % dei crediti) e secondo l'articolo 4 capoverso 5 (tutta la parte garantita, ossia l'85 % dei crediti). Si vedano anche le spiegazioni all'articolo 17.

Le fideiussioni non devono comportare alcun costo per i beneficiari. Le organizzazioni non addebitano quindi né emolumenti per l'esame della richiesta né premi di rischio; la Confederazione si assume secondo la *lettera b* anche tutte le spese amministrative documentabili che ne derivano (cfr. art. 9).

Art. 9 *Copertura delle spese amministrative delle organizzazioni che concedono fideiussioni da parte della Confederazione*

Conformemente al *capoverso 1* la Confederazione si assume le spese amministrative sostenute dalle organizzazioni che concedono fideiussioni per l'esame delle richieste, per la sorveglianza e il disbrigo delle pratiche, così come per il ricorso a terzi. L'organizzazione non deve quindi far ricadere le spese sulle persone richiedenti. Tutte le spese amministrative a carico della Confederazione devono essere documentate. Deve essere altresì garantita la delimitazione rispetto all'articolo 15 capoverso 3.

Secondo il *capoverso 2* la Confederazione versa alle organizzazioni annualmente un anticipo dell'80 per cento al massimo delle spese amministrative previste. La disposizione è conforme all'articolo 23 capoverso 2 della legge del 5 ottobre 1990¹⁵ sui sussidi.

Il *capoverso 3* corrisponde all'articolo 7 capoverso 2 della legge federale del 6 ottobre 2006¹⁶ sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese ed è inteso a impedire che un'organizzazione finanzi con le spese amministrative gli utili distribuiti ai proprietari.

Art. 10 *Obblighi delle organizzazioni che concedono fideiussioni*

Conformemente al *capoverso 1* le organizzazioni devono concedere fideiussioni solidali COVID-19 con la dovuta diligenza. Sostanzialmente va esercitata la stessa diligenza come per la concessione di fideiussioni secondo la legge federale del 6 ottobre 2006¹⁷ sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese, pur tenendo conto di quegli aspetti e procedure che nell'ordinanza sono disciplinati in deroga allo

¹⁴ RS 951.25

¹⁵ RS 616.1

¹⁶ RS 951.25

¹⁷ RS 951.25

standard di diligenza applicabile. Sicché un'organizzazione deve ad esempio verificare una richiesta di fideiussione solidale unicamente sotto il profilo della completezza e della correttezza formale (cfr. art. 11 cpv. 3).

Secondo il *capoverso 2* la concessione di una fideiussione solidale secondo la presente ordinanza non può inoltre essere subordinata all'acquisizione di altri servizi forniti dall'organizzazione che concede fideiussioni.

Art. 11 Presentazione ed esame della richiesta

Un'organizzazione che concede fideiussioni concede fideiussioni solidali soltanto su richiesta. Conformemente al *capoverso 1* le richieste di credito devono essere presentate alla banca creditrice entro il 31 luglio 2020 e trasmesse elettronicamente dalla questa all'organizzazione che concede fideiussioni entro il 14 agosto 2020.

Per i crediti garantiti secondo l'articolo 3, la trasmissione alla banca dell'accordo di credito secondo l'allegato 2 dell'ordinanza sottoscritto dal richiedente ha valore di richiesta. Per i crediti garantiti secondo l'articolo 4, ha valore di richiesta la trasmissione del pacchetto di documenti della banca, ossia del contratto di fideiussione secondo l'allegato 3 dell'ordinanza unitamente alla richiesta di credito secondo l'allegato 4 dell'ordinanza e al contratto di credito.

Conformemente al *capoverso 2* il richiedente deve confermare, per scritto o in una forma che consente la prova per testo, che le informazioni contenute nella richiesta sono complete e veritiere (cfr. al riguardo la disposizione penale conformemente all'art. 23).

Conformemente al *capoverso 3* l'organizzazione che concede fideiussioni verifica soltanto la completezza e la correttezza formale delle richieste di fideiussioni solidali.

Conformemente al *capoverso 4* la SECO deve disciplinare e pubblicare i dettagli in ordine alla presentazione della richiesta. Ciò crea la necessaria flessibilità normativa, agevola la procedura di richiesta elettronica e contribuisce a offrire certezza giuridica (anche) alle organizzazioni.

Art. 12 Esonero dall'osservanza delle disposizioni sul mantenimento del segreto

Per poter verificare i dati forniti nella richiesta di fideiussione così come l'adempimento del contratto di credito e del contratto di fideiussione, i vari servizi coinvolti nella procedura devono disporre delle pertinenti informazioni. Per rendere accessibili tali informazioni e consentire così una rapida elaborazione della pratica, il *capoverso 1* stabilisce che il richiedente – nell'accordo di credito (cfr. art. 3 cpv. 3, allegato 2) o nella richiesta di credito (cfr. art. 4 cpv. 4, allegato 4) – deve esonerare dall'osservanza delle rispettive disposizioni sul mantenimento del segreto la banca creditrice (tra cui PostFinance SA), l'organizzazione che concede fideiussioni, i servizi competenti della Confederazione e dei Cantoni così come la BNS.

Il *capoverso 2* statuisce che le organizzazioni che concedono fideiussioni, le banche creditrici (tra cui PostFinance SA), i servizi competenti della Confederazione e dei Cantoni così come la BNS possono scambiarsi tra di loro tutte le informazioni necessarie all'attuazione dell'ordinanza sulle fideiussioni solidali COVID-19 (cfr. anche art. 14).

Art. 13 Ammortamento e tasso d'interesse massimo

I crediti garantiti secondo la presente ordinanza sono da ammortizzare integralmente entro cinque anni come stabilito dal *capoverso 1*. Questa norma riflette la circostanza per la quale i crediti garantiti dalla presente ordinanza sono concessi, ossia unicamente per sopperire alle esigenze di liquidità venute a crearsi in seguito alla pandemia di COVID-19. Questo giustifica tempi più ristretti per l'ammortamento di questi crediti rispetto alle fideiussioni che le organizzazioni concedono ordinariamente.

In caso di gravi difficoltà la banca creditrice può prorogare il termine da cinque ad al massimo sette anni, previo consenso dell'organizzazione che concede fideiussioni (cfr. art. 5) Il concetto espresso con «grave difficoltà» al *capoverso 2* si rifà al diritto fiscale (cfr. «particolarmente gravoso», art. 90 della legge del 12 giugno 2009¹⁸ sull'IVA, e «grave rigore», art. 166 della legge federale del 14 dicembre 1990¹⁹ sull'imposta federale diretta).

I tassi d'interesse applicati ai crediti garantiti secondo gli articoli 3 e 4 della presente ordinanza ammontano allo 0,0 per cento annuo secondo il *capoverso 3 lettera a* e allo 0,5 per cento annuo secondo il *capoverso 3 lettera b*. Conformemente al *capoverso 4* il DFF adegua i tassi d'interesse così fissati una volta all'anno, al 31 marzo, all'andamento del mercato (per la prima volta al 31 marzo 2021). Al riguardo consulta le banche partecipanti, tenendo conto soprattutto dell'evoluzione dei tassi d'interesse di mercato e dei costi di rifinanziamento delle banche partecipanti. In ogni caso i tassi d'interesse stabiliti dal *capoverso 3 lettera a* e dal *capoverso 3 lettera b* sono pari, ad almeno, rispettivamente, lo 0,0 per cento e lo 0,5 per cento.

Per l'importo di credito non garantito da fideiussione solidale secondo la presente ordinanza, secondo il *capoverso 3 lettera c* si applica il tasso d'interesse così come stabilito dalle parti nel contratto di credito.

Art. 14 Obblighi d'informazione delle banche

Le banche partecipanti devono segnalare alle organizzazioni che concedono fideiussioni almeno ogni sei mesi eventuali problemi insorti con i mutuatari, in particolare in caso di ritardi nel versamento delle rate di ammortamento o nel pagamento degli interessi sui crediti garantiti secondo gli articoli 3 e 4. Mantenere questo flusso di informazioni è importante per le organizzazioni perché consente loro di sorvegliare opportunamente ed elaborare le pratiche di conseguenza.

Art. 15 Recuperi

L'articolo 15 corrisponde materialmente all'articolo 9 dell'ordinanza del 12 giugno 2015²⁰ sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese e si può pertanto rinviare sostanzialmente alla prassi applicata a quest'ultimo. In caso di perdita da fideiussione, l'organizzazione deve adottare tutte le misure del caso per far valere il diritto di regresso nei confronti del mutuatario (art. 507 seg. CO²¹) e recuperare l'importo versato alla banca in qualità di garante (*cpv. 1*).

Poiché la Confederazione copre il 100 per cento delle perdite da fideiussione (cfr. art. 8 e 17), i fondi recuperati sono destinati alla Confederazione come enunciato al *capoverso 2*.

Conformemente al *capoverso 3*, l'organizzazione che concede fideiussioni può detrarre dai fondi recuperati le spese collegate direttamente all'esecuzione del diritto di regresso, in particolare gli emolumenti e le spese procedurali. Non può invece detrarre le spese generiche di sorveglianza e disbrigo, già comprese nelle spese amministrative secondo l'articolo 9. L'organizzazione deve essere in grado di documentare tutte le spese sostenute.

Art. 16 Convenzione della Confederazione con le organizzazioni che concedono fideiussioni

¹⁸ RS **641.20**

¹⁹ RS **642.11**

²⁰ RS **951.251**

²¹ RS **220**

Secondo il *capoverso 1*, la Confederazione, per mezzo del DEFR, stipula con ogni organizzazione che concede fideiussioni una convenzione di diritto pubblico sulla concessione di fideiussioni per contrastare gli effetti economici della pandemia di COVID-19.

Il *capoverso 2* definisce il contenuto minimo della convenzione, lasciando alle parti sufficiente margine di manovra negoziale per trovare soluzioni adeguate.

Art. 17 Copertura delle perdite da parte della Confederazione

Questo articolo disciplina la copertura delle perdite da parte della Confederazione. In caso di mancato pagamento, la Confederazione si assume la copertura del credito garantito nel contratto di fideiussione (vedi art. 3 cpv. 1 e art. 4 cpv 5), dedotti gli ammortamenti versati fino a quel momento (vedi art. 13 cpv. 1 e 2). La copertura delle perdite comprende anche gli interessi garantiti (vedi art. 3 cpv. 1 e art. 4 cpv. 1).

La copertura delle perdite da parte della Confederazione è indiretta, poiché quest'ultima mette a disposizione delle organizzazioni che concedono fideiussioni i mezzi finanziari necessari (vedi art. 8 e 18).

Art. 18 Conteggi e rapporti al Consiglio federale

Secondo il *capoverso 1*, le organizzazioni che concedono fideiussioni presentano regolarmente alla SECO i loro conteggi sul contributo per la copertura delle perdite e alle spese d'amministrazione in conformità a quanto disposto nell'ordinanza. L'obiettivo è evitare che le suddette organizzazioni abbiano improvvisamente un problema di liquidità. Unitamente ai conteggi, le organizzazioni devono trasmettere a titolo di giustificativi tutti i documenti necessari che permettono di comprovare e determinare il contributo per la copertura delle perdite e alle spese d'amministrazione.

Conformemente al *capoverso 2* la SECO fissa l'importo del contributo per la copertura delle perdite e alle spese d'amministrazione.

Già oggi la SECO esercita il controllo e la sorveglianza sulle organizzazioni che concedono fideiussioni (art. 17 e 18 dell'ordinanza del 12 giugno 2015²² sugli aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni alle piccole e medie imprese). Ora il *capoverso 3* stabilisce espressamente che il DEFR informa ogni anno il Consiglio federale in merito ai risultati dell'attività di sorveglianza e di controllo. Anche in questo contesto il Consiglio federale ottiene informazioni essenziali per l'esecuzione dell'ordinanza, in particolare sul volume delle fideiussioni delle quattro organizzazioni e sulle ripercussioni finanziarie attese per la Confederazione.

Sezione 5: PostFinance SA

Art. 19

PostFinance SA detiene una posizione particolare sulla piazza finanziaria svizzera. Adempie il mandato di fornire il servizio universale nel settore del traffico dei pagamenti. In forza di tale mandato eroga i propri servizi a oltre 2,7 milioni di clienti, di cui 300 000 sono clienti commerciali (stato fine 2019). PostFinance SA ha inoltre ottenuto l'autorizzazione della FINMA a operare come banca. Contrariamente ad altre banche svizzere, in quanto società del gruppo La Posta, PostFinance SA non può concedere crediti (art. 3 cpv. 3 della legge del 17 dicembre 2010²³ sull'organizzazione della Posta [LOP]).

²² RS 951.251

²³ SR 783.1

Alla luce di quanto precede, per PostFinance SA sarebbe impossibile partecipare al programma di aiuti lanciato a livello svizzero per fronteggiare la mancanza di liquidità causata dall'emergenza COVID-19. Tenuto conto della posizione centrale di PostFinance e del suo portafoglio clienti – in particolare il settore dei clienti commerciali dedicato alle PMI – viene creata nell'ordinanza una base che permette anche a PostFinance SA di fornire, entro certi limiti, un aiuto immediato nell'attuale situazione determinatasi a causa del COVID-19.

Secondo il *capoverso 1*, PostFinance SA può partecipare al programma volto alla concessione di fideiussioni per attenuare gli effetti economici della lotta contro la pandemia di COVID-19 (vedi art. 1 cpv. 1 lett. b e cpv. 2). Per questo scopo specifico, è autorizzata a concedere crediti ai propri clienti a norma delle disposizioni dell'ordinanza.

In considerazione del divieto di concedere crediti di cui all'articolo 3 capoverso 3 LOP e del contesto politico di tale divieto, l'eccezione prevista è soggetta alle seguenti tre restrizioni:

- PostFinance SA può concedere crediti soltanto in forza dell'articolo 3 dell'ordinanza, ovvero dell'ordine di 500 000 franchi al massimo per ogni credito. Poiché questi crediti sono garantiti (indirettamente) al 100 per cento dalla Confederazione, il rischio di credito di PostFinance SA rimane in linea di principio invariato. È vietata la concessione di crediti di importo superiore, in particolare di crediti ai sensi dell'articolo 4 dell'ordinanza;
- PostFinance SA può offrire siffatti crediti soltanto alle persone che al 26 marzo 2020 erano già suoi clienti. L'eccezione al divieto di concedere crediti non deve indurre PostFinance ad estendere la propria cerchia di clienti;
- questa misura, che è basata sul diritto di necessità, è chiaramente limitata nel tempo (vedi art. 25).

Sezione 6: Rifinanziamento da parte della Banca nazionale svizzera

Art. 20 Requisiti formali

Le banche devono avere la possibilità – in relazione alla concessione di crediti garantiti secondo l'ordinanza e di altri crediti nei confronti delle imprese – di procurarsi la liquidità necessaria presso la BNS. Questa ulteriore possibilità di rifinanziamento riveste un ruolo importante nell'ambito della concessione di crediti da parte delle banche. Grazie a tale possibilità, è più facile per le banche accordare crediti.

Il rifinanziamento da parte della BNS può essere effettuato soltanto a fronte di una opportuna garanzia. Dal punto di vista giuridico, il rifinanziamento è un prestito garantito della BNS alla banca (schema di rifinanziamento²⁴). Nella situazione attuale la BNS deve essere in grado di accettare come garanzia, senza eccessive formalità, un gran numero di diritti derivanti da crediti garantiti secondo l'ordinanza ed eventualmente da altri crediti nei confronti di imprese individuali, società di persone o persone giuridiche con sede in Svizzera (ad es. crediti che le banche accordano sulla base di una fideiussione o di una garanzia dei Cantoni).

L'uso di crediti come garanzia per la concessione di prestiti della BNS alle banche viene quindi facilitato, in particolare attraverso la modifica delle prescrizioni sulla forma.

Affinché le banche possano profittare rapidamente del summenzionato schema di rifinanziamento, i crediti che fungono da garanzia devono poter essere validamente trasferiti alla BNS e ritrasferiti alle banche entro un termine utile e possibilmente in modo semplice.

²⁴ Cfr. Direttive del 25 marzo 2004 della Banca nazionale svizzera sugli strumenti di politica monetaria (stato 1.2.2020).

La cessione del credito alla BNS così come il ritrasferimento alla banca devono quindi poter essere effettuati senza alcuna forma particolare (cpv. 1)²⁵. Eventuali prescrizioni legali o contrattuali contrarie non hanno efficacia.

Il credito è considerato trasferito alla BNS nel momento in cui questa lo registra nei propri sistemi (cpv. 2). Ciò vale anche per il ritrasferimento del credito alla banca: il credito è considerato ritrasferito nel momento in cui la BNS lo registra o elimina nei propri sistemi (cpv. 3).

La BNS disciplina solitamente la modalità di trasferimento e le informazioni necessarie (ad es. nome del mutuatario, importo del credito) in una sua nota. Non è comunque necessaria una dichiarazione scritta di cessione. Inoltre, i crediti trasferiti devono essere sufficientemente determinati o determinabili al momento del trasferimento (nome del debitore, contenuto e importo) in modo da potere essere chiaramente individuati. Per la validità del trasferimento, non è richiesta una notifica al debitore. Tuttavia, la BNS può in qualsiasi momento notificare la cessione ai clienti della banca (debitori). A partire da questo momento, il cliente effettua il pagamento direttamente alla BNS (art. 167 CO²⁶).

La possibilità di trasferimento semplificata non implica un mutamento delle conseguenze giuridiche legate a una cessione. Le possibilità di realizzazione della BNS si basano sulle regole vigenti e sulle condizioni determinanti della BNS.

Affinché sia chiaro in ogni momento quali siano i crediti trasferiti a titolo di garanzia alla BNS, quest'ultima conferma alla banca ogni giorno feriale bancario il loro totale. Queste conferme hanno valore puramente dichiarativo (cpv. 4).

Art. 21 Diritti accessori

L'ordinanza stabilisce che tutte le garanzie collegate ai crediti trasferiti – in particolare le fidejussioni solidali secondo gli articoli 3 e 4 – passano, nel momento del trasferimento dei crediti, alla BNS, a prescindere da disposizioni contrattuali o legali contrarie (cpv. 1).

Per quanto riguarda i crediti trasferiti alla BNS, quest'ultima beneficia della garanzia della Confederazione al pari delle banche creditrici (cfr. art. 8).

Art. 22 Obbligo di documentazione e di informazione

Della gestione e dell'amministrazione dei crediti trasmessi come garanzia alla BNS si occupa in linea di principio la banca che ha trasferito il credito alla BNS.

Nel quadro della collaborazione con la BNS, su richiesta di quest'ultima la banca è obbligata a trasmetterle tutti i documenti (compresi i contratti di credito) concernenti i crediti ceduti (cpv. 1). Le banche sono inoltre obbligate a comunicare alla BNS entro i termini usuali ogni ammortamento dei crediti ceduti (cpv. 2), al fine di assicurare che i prestiti accordati secondo lo schema di rifinanziamento dalla BNS alle banche creditrici siano coperti in ogni momento con sufficienti garanzie.

Sezione 7: Disposizione penale

Art. 23

I crediti di cui all'articolo 3 sono concessi per lo più senza esaminare le informazioni fornite

²⁵ Secondo l'art. 165 cpv. 1 CO (RS 220), per la validità della cessione si richiede la forma scritta.

²⁶ RS 220

dal richiedente e neppure per i crediti di cui all'articolo 4, che attualmente sono perlopiù urgentemente necessari, è possibile garantire che si possa procedere al consueto esame di dette informazioni. È quindi opportuno prevedere nell'ordinanza una pena per chi cerca di ottenere in modo ingannevole i crediti o non osserva le restrizioni disposte per l'utilizzo dei crediti concessi. Questo aspetto è particolarmente importante in quanto non vi è la certezza che si possa ricorrere alle fattispecie penali classiche della truffa o della falsità in documenti. Per quanto attiene alla truffa di cui all'articolo 146 del Codice penale (CP)²⁷, bisognerebbe chiedersi in particolare se, vista l'assenza di un esame delle informazioni, il mero fatto di fornire un'informazione falsa possa essere considerato quale astuzia. Si pensa inoltre che la falsità in documenti di cui all'articolo 251 CP non sia un reato che ricorrerà frequentemente, poiché le informazioni fornite dal richiedente in genere non rientreranno nella categoria dei documenti. Se in relazione all'ordinanza sulle fideiussioni solidali le autorità di perseguimento penale e i tribunali dovessero comunque ravvisare la sussistenza di un reato penale più grave, le fattispecie definite dal CP prevalgono sulla presente norma penale.

Il reato sancito ora nell'ordinanza è paragonabile in particolare alla sottrazione d'imposta, se si considera il modo in cui è commesso e il bene giuridico protetto (vedi ad es. art. 175 della legge federale del 14 dicembre 1990²⁸ sull'imposta federale diretta). Sia in un caso che nell'altro, con il proprio comportamento l'autore del reato intende procurarsi un vantaggio pecuniario a danno della collettività (nello specifico un credito a cui secondo l'ordinanza non ha diritto o, in ambito fiscale, ad es. una restituzione illecita d'imposta). In entrambi casi, non trattasi nemmeno di un atto qualificato (in particolare di falsità in documenti), a cui si applicano fattispecie penali più gravi.

Nello specifico, è pertanto giustificato, per analogia al diritto fiscale, che anche l'ottenimento di un credito fornendo intenzionalmente informazioni false costituisca una contravvenzione per la quale è inflitta una multa. Considerati gli importi dei crediti, che possono essere non trascurabili, la multa è fissata a un massimo di 100 000 franchi (anche in questo caso per analogia alle disposizioni penali fiscali, che quali leggi speciali vanno oltre la multa ordinaria di 10 000 franchi di cui all'art. 106 cpv. 1 CP; vedi ad es. art. 175 cpv. 2 e 177 cpv. 2 CP).

Si rinuncia invece a una fattispecie che consideri l'elemento della negligenza, poiché le richieste che devono essere presentate secondo l'ordinanza costituiscono una novità e, avendo poca dimestichezza con la compilazione delle stesse, è possibile che il richiedente commetta un errore. È inoltre chiaro che l'istigazione e la complicità non sono punibili, dato che il reato in questione costituisce una contravvenzione (art. 105 cpv. 2 CP) e nello specifico non è prevista la punibilità della partecipazione.

Sezione 8: Disposizioni finali

Art. 24 Perdita di capitale ed eccedenza dei debiti

Ai fini del calcolo della copertura del capitale e delle riserve secondo l'articolo 725 capoverso 1 CO²⁹ e del calcolo dell'eccedenza dei debiti secondo l'articolo 725 capoverso 2 CO i crediti garantiti secondo l'articolo 3 non sono considerati capitale di terzi fino al 31 marzo 2022. In relazione all'articolo 725 CO, i crediti che sono garantiti secondo l'articolo 3 non hanno quindi alcuna incidenza sul bilancio. Questo aspetto permette di creare certezza del diritto per i richiedenti e non svantaggia le banche creditrici, visto che i crediti di cui all'articolo 3 sono coperti interamente dalla fideiussione solidale delle organizzazioni che concedono fideiussioni e indirettamente dalla Confederazione.

²⁷ RS 311.0

²⁸ RS 642.11

²⁹ RS 220

Per i crediti di cui all'articolo 4, attualmente non si giustifica l'introduzione di una siffatta regola generale. In questo caso le banche creditrici si assumono il 15 per cento del rischio di mancato pagamento. Inoltre, rispetto ai richiedenti di cui all'articolo 3, i richiedenti in questione dispongono di altre possibilità per quanto riguarda le opzioni finanziarie ed economiche e la gestione di attivi e passivi.

Art. 25 Entrata in vigore e durata di validità

La presente ordinanza entra in vigore il 26 marzo 2020.

Dato che si tratta di un'ordinanza di necessità emanata dal Consiglio federale in virtù dell'articolo 185 capoverso 3 Cost.³⁰, la sua validità è limitata a un massimo di sei mesi conformemente all'articolo 7d capoverso 2 della legge del 21 marzo 1997³¹ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA). Dopodiché, decade o è sostituita in particolare con una legge federale urgente secondo l'articolo 165 Cost.

³⁰ RS 101

³¹ RS 172.010